



Servizio Diocesano Tutela Minori
Lamezia Terme

STATUTO

Servizio Diocesano Tutela dei minori e adulti vulnerabili

Statuto

Servizio Diocesano Tutela Minori e adulti vulnerabili

Art.1. Costituzione

1) Il Servizio Diocesano Tutela Minori (in seguito solo SDTM) è una struttura stabile di servizio ecclesiale ed è costituita con la nomina del suo Referente ai sensi delle Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, promulgate dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e in conformità alle indicazioni alle Diocesi del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori (SNTM).

2) Il Referente diocesano per la tutela dei minori (RDTM), qui di seguito nominato "Referente" è nominato dall'Ordinario Diocesano.

3) Il SDTM è inserito nell'organigramma degli Uffici di Curia diocesana e deve avere visibilità anche on line con l'indicazione, oltre che del responsabile, anche di un indirizzo civico, un indirizzo elettronico (email) a cui riferirsi al fine di facilitare l'accesso.

4) il SDTM fa riferimento, in modo diretto e specifico, all'Ordinario diocesano.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente Statuto¹,

- a) Per "minore" si intende ogni persona avente un'età inferiore ai 18 anni. Al minore sono equiparate le persone che abitualmente hanno un suo imperfetto della ragione;
- b) Per "adulto vulnerabile" si intende ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere e di volere o comunque di resistere all'offesa;
- c) Per "materiale di pornografia" minorile si intende qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori per scopi di libidine o di lucro;
- d) Per "vittima" si intende la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche, causati direttamente da un comportamento abusante, indipendentemente dalla circostanza che l'autore del fatto sia identificato, perseguito, condannato e indipendentemente dal rapporto esistente tra abusatore e vittima;
- e) Per "abuso" si intende qualunque abuso sessuale, di potere e di coscienza.

Art. 3. Finalità

1) Il SDTM opera in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela Minori (SRTM) e nazionale (SNTM) e offre alla Diocesi, agli Istituti di Vita Consacrata, religiose e secolare, alle Società di Vita Apostolica, alle associazioni e alle altre realtà ecclesiali presenti in essa, un supporto per quanto riguarda la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, la prevenzione dell'abuso e la cura sia per le vittime che per gli abusanti, attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione.

2) Il SDTM offre, attraverso il Centro di Ascolto, uno spazio fisico, al di fuori degli uffici di Curia, facilmente raggiungibile, per la segnalazione di abusi presenti o passati, o rischio di abusi su minori e adulti vulnerabili ad opera di chierici, religiosi/e, laici nello svolgimento di un servizio ecclesiale.

Art. 4. Compiti

Il SDTM svolge i seguenti compiti:

¹ Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis lux mundi", art 1.2, 25.03.2023, Roma. 2023

- 1) promuove una cura e una metodologia dell'attenzione e della responsabilità nei confronti dei minori e adulti vulnerabili;
- 2) opera per assicurare e rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori e prevenire ogni forma di abuso;
- 3) costituisce un riferimento locale al SRTM del quale è membro di diritto;
- 4) studia e propone contenuti informativi e formativi, strumenti operativi, codici di condotta e buone prassi a favore del personale degli uffici, delle strutture, delle organizzazioni e delle associazioni presenti nella Diocesi, ai fini dell'assunzione della responsabilità e dell'impegno per il benessere e la tutela dei minori e adulti vulnerabili. Collabora con tutti gli uffici di Curia e le Associazioni per addivenire a dei protocolli di prevenzione e intervento comuni;
- 5) fornisce informazioni, indicazioni pratiche, protocolli procedurali e quant'altro necessario ai fini della segnalazione di abuso e della gestione di questa;
- 6) incoraggia e sostiene la presentazione della denuncia alla competente Autorità dello Stato da parte del segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o di colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori.

Art. 5. Struttura

Il SDTM ha una struttura interna e conduce la sua attività secondo le "Linee guida" della CEI e le indicazioni della Pontificia commissione per la tutela dei minori ed è collegato al SNTM e al SRTM. E' così composto:

- 1) Il/la Referente diocesano;
- 2) Un'Equipe multidisciplinare;
- 3) Il Centro di Ascolto².

Art. 6. Referente del Servizio: Nomina e durata

Il/la Referente del SDTM, laico/a, religioso/a o presbitero, è nominato/a dall'Ordinario con apposito Decreto.

L'incarico viene conferito per un triennio, rinnovabile, una sola volta, per un altro triennio.

Art. 6.1. Compiti

Al Referente compete³:

- a. collaborare strettamente con il Vescovo diocesano nell'adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela di minori e adulti vulnerabili;
- b. far da riferimento per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali;
- c. assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell'ascolto e nell'accompagnamento della vittima e nella gestione delle segnalazioni di abusi.

Art. 7. Equipe multidisciplinare: Composizione, nomina e durata incarico

L'Equipe multidisciplinari è composta da esperti, laici/che, religiosi/e o presbiteri, che abbiano una buona reputazione e siano in accordo con l'ispirazione e la visione della persona, della sessualità e della famiglia conforme agli insegnamenti del magistero della Chiesa Cattolica.

I membri sono nominati dal Vescovo per un triennio e possono essere riconfermati solo per un altro triennio.

² Il Centro di Ascolto della Diocesi di Lamezia Terme è disciplinato da separato Regolamento approvato dall'Ordinario.

³ Servizio Nazionale Tutela Minori, Indicazioni alle Diocesi per la costituzione dei SRTM/SITM e per la nomina dei Referenti diocesani, Roma 2022.

Art. 7.1. Competenze e specializzazioni

Il Vescovo nominerà esperti con competenze nelle seguenti discipline: psicologia, psichiatrica, neuropsichiatria, diritto civile (minorile, della persona, della famiglia, penale), diritto canonico, pedagogia, medicina, assistenti sociali, comunicazione.

Art. 7.2. Compiti

L'equipe multidisciplinare è incaricata di sostenere, collaborare e coadiuvare il/la Referente nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 6.2.

L'equipe, pertanto, opera per progettare e realizzare strumenti e proposte di formazione degli operatori pastorali, delle famiglie, degli educatori per la prevenzione e l'approfondimento, con metodologia interdisciplinare, di tematiche funzionali alla prevenzione dell'abuso, dalla conoscenza della sua eziologia fino alla cura della vittima, della sua famiglia e dell'autore dell'abuso.

Art. 7.3. Segretario/a

Se l'attività svolta è particolarmente rilevante e il numero di richieste da parte degli utenti lo rendesse opportuno e necessario, il SDTM potrà avere anche un suo proprio addetto alla segreteria e al servizio informazioni.

Art. 8. Collaborazioni

Il SDTM si coordina e collabora con:

- 1) gli Uffici pastorali diocesani, prioritariamente ma non esclusivamente con il Servizio Diocesano di Consulenza Familiare, l'ufficio di pastorale giovanile, l'ufficio di pastorale vocazionale, l'ufficio catechistico, l'ufficio scolastico, l'ufficio migrantes, la caritas diocesana e con qualsiasi struttura formativa ecclesiale;
- 2) i Referenti per la tutela dei minori e adulti vulnerabili degli Istituti religiosi di vita consacrata e degli Istituti secolari e dei movimenti ecclesiali presenti in Diocesi;
- 3) le Istituzioni pubbliche e l'Autorità Giudiziaria in linea con la normativa nazionale ed internazionale vigente sui diritti dei bambini e sulle norme vigenti dell'ascolto della loro testimonianza;
- 4) il sistema giudiziario, i servizi sociali, l'ufficio comunicazioni della Diocesi per i mass-media, tutte le associazioni presenti sul territorio diocesano, cattoliche e non cattoliche, i fedeli sui temi che riguardano il proprio ambito di competenza.

Art. 9. Tutela della privacy e riservatezza

- 1) Le segnalazioni giunte allo Sportello di Ascolto saranno tutelate e trattate in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la massima riservatezza secondo le norme della privacy⁴ e senza imporre a coloro che le effettuano alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa;
- 2) tutti i membri del Servizio sono tenuti al segreto e al rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo la normativa civile e canonica vigente in materia, riguardo alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle attività svolte dal Servizio.

Art. 10. Formazione

Il Referente, periodicamente, organizzerà per i membri dell'equipe del servizio e per i componenti del Centro di Ascolto, incontri di formazione, informazione, aggiornamento e di supervisione con il SRTM e il SNTM.

Art. 11. Aspetti economici

Riguardo gli aspetti economici, si precisa che:

- 1) l'Ufficio amministrativo della Diocesi stabilirà annualmente una somma da destinare per le attività del SDTM;
- 2) le prestazioni dei membri del SDTM hanno natura pastorale e sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese vive documentate;

⁴ Decreto Generale della CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" del 24.05.2018; normativa canonica vigente; Regolamento GDPR (UE) 2016/679.

- 3) le prestazioni specifiche del SDTM sono gratuite, ciò non toglie che possono essere accettate offerte liberali per il sostegno delle attività svolte e delle spese per la gestione dei locali, della segreteria, della manutenzione. In questo caso sarà emessa ricevuta in doppia copia: una da consegnare al datore dell'offerta e una da conservare nella documentazione contabile;
- 4) nei casi in cui agli operatori verrà richiesto un intervento specifico e professionale si valuterà la possibilità, oltre che di offrire loro un rimborso spese, anche di stabilire un compenso per la prestazione occasionale secondo le norme vigenti.

Art. 12. Archivio

Il materiale di archivio del Servizio sarà conservato presso l'Archivio della Curia Vescovile.

Art. 13. Relazione sull'attività del SDTM

Entro la fine dell'anno pastorale, il Referente, sentita l'Equipe e il Responsabile del Centro di Ascolto, presenta una relazione scritta all'Ordinario sull'attività svolta dal SDTM.


Lamezia Terme, 04.07.2024

Il presente Statuto è stato approvato con **Prot. N. C/34/24**

in data 4 luglio 2024.


Sac. Marco Mastroianni
Cancelliere Vescovile




✠ Serafino Parisi
Vescovo di Lamezia Terme

